PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5967 di Mercoledì 19 novembre 2025

Gestione dei rifiuti speciali: obblighi, norme e responsabilità aziendali

Una panoramica completa sulla gestione dei rifiuti speciali, dalla classificazione al deposito temporaneo, dal trasporto allo smaltimento, con riferimenti normativi e obblighi documentali che tutelano imprese, ambiente e responsabilità giuridiche.

Nelle realtà aziendali moderne, la gestione dei rifiuti speciali rappresenta un aspetto strategico e normativamente complesso, coinvolgendo non solo la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, ma anche una precisa responsabilità giuridica. I rifiuti speciali, definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), includono quelli derivanti da attività industriali, agricole, sanitarie o di servizio, e si classificano in pericolosi e non pericolosi attraverso il codice CER (o EER), dove l'asterisco identifica quelli pericolosi.

Secondo la normativa, lo smaltimento dei rifiuti non è sinonimo di semplice eliminazione: è qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando comporta un recupero secondario di energia o di materia. Il Testo Unico Ambientale ? parte IV ? prevede quindici tipologie di operazioni di smaltimento (dall'"D1" al "D15") elencate nell'allegato B; fra queste, per esempio, troviamo il deposito in discarica, l'incenerimento, il raggruppamento preliminare e il deposito temporaneo prima dello smaltimento.

Il costo per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi può variare in modo molto significativo, in funzione della tipologia del rifiuto e della complessità del trattamento richiesto.

La fase di raccolta prevede che i rifiuti vengano prima depositati in un'area aziendale apposita, definita "deposito temporaneo", e che questa operazione avvenga direttamente nel luogo di produzione. Il deposito temporaneo può essere disciplinato secondo due criteri alternativi: un criterio "temporale", che richiede il conferimento delle frazioni a recupero o smaltimento almeno ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità presenti; oppure un criterio "volumetrico", che impone il conferimento quando il deposito raggiunge 30 metri cubi totali, di cui al massimo 10 m³ per rifiuti pericolosi.

Se il quantitativo di rifiuti pericolosi non supera i 30 m³, il deposito può durare al massimo un anno; qualora questi limiti siano superati, il deposito assume la natura di discarica, il che ne comporterebbe l'illegalità in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti, solo imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) possono operare. Nel caso di affidamento a un terzo, il produttore deve verificare che l'azienda di trasporto appartenga alla categoria corretta: categoria 4 per i rifiuti non pericolosi o categoria 5 per quelli pericolosi, e deve anche controllare che il mezzo utilizzato sia anch'esso iscritto per la categoria appropriata.

Se invece il produttore decide di trasportare in "conto proprio", deve ottenere l'iscrizione alla categoria 2-bis dell' Albo Gestori Ambientali. In questo scenario, le operazioni di raccolta e trasporto devono essere parte integrante e accessoria all'attività produttiva e il produttore deve disporre di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente (art. 183, c. 8 del D.Lgs. 152/2006).

Pubblicità

Ogni carico di rifiuti trasportato deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), documento essenziale che contiene informazioni sul produttore/detentore, sul trasportatore, sul destinatario, nonché dati sulla tipologia, origine, quantità del rifiuto, data e percorso del trasporto.

Arrivati a destinazione, i rifiuti devono essere conferiti a impianti autorizzati, idonei rispetto alla tipologia (recupero o smaltimento) e conforme al codice CER assegnato. Le operazioni di recupero ? elencate nell'allegato C del D.Lgs. 152/06 e indicate con la lettera "R" seguita da un numero da 1 a 13 ? possono includere riciclaggio, preparazione per il riutilizzo e altre forme di recupero. Le operazioni di smaltimento, come detto, sono invece quelle identificate con la "D" seguita da un numero da 1 a 15, secondo quanto previsto dall'allegato B.

La corretta gestione dei rifiuti prevede anche obblighi documentali stringenti: il produttore deve tenere un registro cronologico di carico e scarico, con annotazione per ciascuna tipologia di rifiuto di dati quali codice CER, quantità, origine e, se occorre, gli estremi del formulario FIR. Parallelamente, ogni anno deve essere compilato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), in cui si dichiarano i rifiuti prodotti e gestiti nell'anno precedente.

Dal punto di vista delle responsabilità, il produttore o il detentore mantiene l'onere della gestione anche dopo aver consegnato i rifiuti a terzi, a meno che recepisca una copia del FIR datata e controfirmata dal destinatario. Solo in questo caso la responsabilità può essere effettivamente trasferita. Se tale copia non viene ricevuta entro un termine prestabilito, il produttore ha l'obbligo di segnalare la mancata ricezione all'autorità competente. L'intermediazione, se affidata a un soggetto terzo, deve avvenire tramite operatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali (categoria 8), come previsto dal D.Lgs. 152/2006, art. 183, e la persona incaricata (il responsabile tecnico) deve possedere le competenze adeguate nel settore della gestione dei rifiuti.

Il quadro normativo di riferimento include il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che costituisce il principale riferimento legislativo in Italia per la gestione dei rifiuti, e le sue modifiche: in particolare il D.Lgs. 116/2020, che recepisce il cosiddetto "Pacchetto sull'economia circolare" europeo e aggiorna definizioni chiave («rifiuto», «sottoprodotto», « end of waste») nonché le regole di responsabilità.

Il progresso normativo riflette un'evoluzione da una semplice logica di smaltimento alla promozione di un modello circolare, che privilegia la prevenzione, il riuso, il riciclo e il recupero, piuttosto che l'abbandono in discarica.

Le sanzioni previste in caso di gestione non conforme sono rilevanti: la normativa contempla sanzioni amministrative pecuniarie e penali per chi gestisce rifiuti senza autorizzazione, per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione (quali il MUD), per chi non tiene i registri obbligatori o non utilizza i formulari FIR propriamente compilati.

Le sanzioni dopo la riforma apportata dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147
Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116. Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Rimandiamo alla lettura della legge per una più corretta interpretazione della normativa:

Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.»

La gestione dei rifiuti speciali richiede un'attenzione meticolosa e un'organizzazione strutturata: dalla classificazione al deposito, dal trasporto al trattamento finale, passando per una rigorosa documentazione e la verifica della conformità normativa dei soggetti coinvolti.

Il rispetto di queste regole non è solo obbligatorio, ma diventa parte integrante di una strategia aziendale sostenibile, in cui l'impegno per l'ambiente si coniuga con la tutela legale e la responsabilità economica.

RFG

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Licenza Creative Commons